



Comune di Bonate Sopra
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO COMUNALE

Approvato con
delibera di C.C.

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO
DEL CENTRO SERVIZI
"ADELAIDE RONCALLI"**

PREMESSA

L'Amministrazione Comunale di Bonate Sopra attraverso la presente regolamentazione ad oggetto l'utilizzo del Centro Servizi "Adelaide Roncalli", bene patrimoniale indisponibile di proprietà comunale, intende garantire la migliore e più idonea fruibilità degli spazi in conformità alla propria destinazione d'uso.

In particolare, si intendono realizzare le sottoindicate finalità:

- riconoscere e valorizzare la funzione sociale dell'associazionismo in generale e del volontariato in particolare come espressione di partecipazione, di solidarietà e di confronto democratico;
- favorire le attività di carattere sociale, culturale, aggregativo, da realizzare per il tramite dell'associazionismo locale;
- favorire le attività scolastiche del territorio;
- favorire la promozione dell'attività musicale sul territorio;
- favorire l'erogazione di servizi pubblici istituzionali in particolare per i cittadini della frazione Ghiaie;
- favorire l'erogazione del servizio pubblico sanitario per il tramite dei medici del SSN, nonché di liberi professionisti in ambito sanitario, operanti sul territorio del Comune;
- favorire l'espletamento delle attività presso le Sale civiche comunali, in conformità al vigente Regolamento per l'Utilizzo delle Sale Civiche Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/07/2014 e successive modificazioni.

Il presente regolamento definisce le competenze, gli ambiti ed i criteri per la concessione in uso a soggetti terzi e la gestione funzionale degli spazi del Centro Servizi "Adelaide Roncalli", sito in via Principe Umberto n. 28.

ART. 1 DESCRIZIONE DEGLI SPAZI

Il Centro Servizi "Adelaide Roncalli" si compone di n. 2 piani fuori terra, articolati come segue:

PIANO TERRA:

1. Sala -contrassegnata dal n. 1 nella planimetria allegata al presente regolamento- adibita a sala civica comunale.
2. Sala -contrassegnata dal n. 2 nella planimetria allegata al presente regolamento- destinata ad attività istituzionale dell'Ente.
3. Locali -contrassegnati dal n. 3 nella planimetria allegata al presente regolamento- destinati ad ambulatori medici comunali.
4. Locali -contrassegnati dai nnrr. 4-5-6 nella planimetria allegata al presente regolamento- attualmente al rustico con destinazione da definire.
5. Spazio contrassegnato come ATRIO nella planimetria allegata al presente regolamento.
6. Spazi contrassegnati come SERVIZI IGIENICI e RIPOSTIGLIO nella planimetria allegata al presente regolamento.

PIANO I:

1. Sale -contrassegnate dai nnrr. 7-8-9-10 nella planimetria allegata al presente regolamento- adibite a funzioni istituzionali dell'Ente, attività di associazioni operanti nel territorio comunale, scuole dell'obbligo e scuole dell'infanzia del territorio, soggetti terzi per le finalità di cui al presente regolamento
2. Spazio contrassegnato come ATRIO nella planimetria allegata al presente regolamento.
3. Spazi contrassegnati come Servizi igienici e Ripostiglio nella planimetria allegata al presente regolamento.

ART.2 – CONCESSIONE D'USO DELLA SALA CIVICA COMUNALE

1. L'utilizzo della Sala Civica Comunale, posta al piano terra dell'edificio, è disciplinato dal vigente Regolamento per l'Utilizzo delle Sale Civiche Comunali, approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 31 del 29/07/2014 e successive modificazioni, al quale si fa espresso rinvio.

ART. 3 – CONCESSIONE D'USO DEGLI AMBULATORI COMUNALI

1. I locali destinati ad Ambulatori medici comunali sono concessi in uso ai medici del SSN operanti sul territorio del Comune, nonché ai liberi professionisti in ambito sanitario, su istanza di parte, attraverso la stipula di un contratto di concessione d'uso, anche in condivisione con altri medici, ove possibile.
2. Nel caso di impossibilità a garantire la condivisione degli spazi da parte di più professionisti, si rispetteranno i sottoindicati requisiti di priorità:
 - medici di nuova assegnazione nel territorio comunale
 - numero di assistiti sul territorio
3. La durata minima del contratto di concessione è pari ad 1 anno fino ad un massimo di 3 anni, rinnovabile su istanza di parte da rappresentare all'Ente concedente entro 90 gg antecedenti la scadenza.
4. Il canone di concessione annuo, comprensivo delle spese per le utenze e pulizia dei locali, è determinato dalla Giunta comunale.
5. Il canone di concessione è assolto in due semestralità; la prima, in via anticipata, comprensiva di una quota presunta a titolo di utenze e pulizia, la seconda, a consuntivo, al termine della seconda semestralità.
6. Il concessionario garantirà altresì un deposito cauzionale commisurato alla durata contrattuale, stabilito dalla Giunta comunale.
7. In nessun caso è possibile dar luogo ad una sub-concessione degli spazi destinati ad ambulatorio comunale, pena l'immediata decadenza dalla concessione, fatta salva la sostituzione per ferie del professionista, come per legge e previa comunicazione all'Ente concedente.
8. I locali devono essere utilizzati esclusivamente per l'utilizzo a cui sono adibiti pena l'immediata decadenza della concessione.
9. La mancata erogazione del servizio medico presso i locali in concessione per un periodo continuativo superiore a 30 gg senza giustificati motivi costituisce motivo di

decadenza della concessione, con diritto del concedente ad incamerare il canone di concessione in ragione d'anno.

ART.4 – CONCESSIONE D'USO ALLE ASSOCIAZIONI AD USO CONTINUATIVO.

1. Si intende per utilizzo continuativo la concessione degli spazi per un periodo superiore a 6 mesi.
2. La concessione di detti spazi può essere disposta dall'Amministrazione a favore di:
 - Di Enti pubblici, Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni a carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune di Bonate Sopra.
 - Di Associazioni, fondazioni e comitati non riconosciuti che effettuano iniziative e svolgono attività prevalentemente in favore della popolazione del Comune di Bonate Sopra.
3. La costituzione degli Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati deve risultare da atto approvato in data precedente di almeno sei mesi alla richiesta di concessione.
4. I locali sono concessi in uso attraverso la stipula di un contratto di concessione d'uso, anche in condivisione con altri Enti, laddove possibile, in relazione alle tipologie di attività espletate ed orari/giorni di utilizzo dei locali.
5. Il Responsabile del Servizio provvede a promuovere un Avviso pubblico onde raccogliere eventuali manifestazioni di interesse all'utilizzo a carattere continuativo da parte di Enti, Associazioni, Fondazioni, Comitati. Nell'avviso pubblico sono descritte le modalità di presentazione delle istanze che in ogni caso devono comprendere la ragione sociale del soggetto richiedente, le finalità della richiesta con apposita descrizione delle attività che verranno effettuate all'interno degli spazi richiesti, la durata e gli orari dell'utilizzo dei locali.
6. La durata del contratto di concessione, pari ad un minimo di 6 mesi ed un massimo di 2 anni, è determinata dalla Giunta comunale.
7. Ogni biennio ed in relazione agli spazi disponibili il Responsabile del Servizio provvede alla promozione di un nuovo avviso pubblico onde raccogliere eventuali nuove manifestazioni di interesse. I precedenti concessionari possono ripresentare istanza id concessione.
8. Il canone di concessione annuo, comprensivo delle spese per le utenze è determinato dalla Giunta comunale.
9. Il canone di concessione è assolto in due semestralità; la prima, in via anticipata, comprensiva di una quota presunta a titolo di utenze, la seconda, a consuntivo, al termine della seconda semestralità.
10. Il concessionario garantirà la pulizia a propria cura e spese dei locali.
11. Il concessionario garantirà altresì un deposito cauzionale commisurato alla durata ed alle finalità dell'utilizzo, stabilito dalla Giunta comunale.
12. In nessun caso è possibile dar luogo ad una sub-concessione degli spazi pena l'immediata decadenza dalla concessione.
13. I locali devono essere utilizzati esclusivamente per l'utilizzo a cui sono adibiti pena l'immediata decadenza della concessione.

14. Per particolari iniziative, di carattere culturale e sociale, l'Amministrazione Comunale di Bonate Sopra potrà, con deliberazione della Giunta Comunale, concedere la gratuità degli spazi.

ART.5 – CONCESSIONE D'USO ALLE SCUOLE DEL TERRITORIO.

1. I locali sono concessi in uso alle Scuole dell'obbligo e Scuole dell'infanzia del territorio previa richiesta da parte dell'Istituto scolastico, attraverso rilascio di provvedimento autorizzativo del Responsabile di Servizio munito di visto da parte dell'Assessore di riferimento. L'utilizzo degli spazi può essere anche condiviso con altre Scuole, ove possibile.
2. La concessione d'uso è a titolo gratuito.
3. La durata della concessione è pari ad un massimo di 1 anno.
4. I locali devono essere utilizzati con la massima diligenza e decoro avendo cura di non apportare danni agli stessi, pena azione di rivalsa da parte dell'ente concedente.
5. In nessun caso è possibile dar luogo ad una sub-concessione degli spazi pena l'immediata decadenza dalla concessione.
6. I locali devono essere utilizzati esclusivamente per l'utilizzo a cui sono adibiti pena l'immediata decadenza della concessione.

ART.6 – CONCESSIONE D'USO PER ATTIVITA' MUSICALI

1. I locali sono concessi in uso a persone fisiche o associazioni/gruppi/comitati comunque denominati che richiedano spazi per la promozione dell'attività musicale sul territorio (sala prove, esercitazioni o corsi gratuiti), anche in condivisione con altri soggetti, ove possibile.
2. Per concessioni temporanee, ovvero per un massimo di 6 mesi, procede il Responsabile del Servizio con propria autorizzazione.
3. Per concessioni continuative, ovvero per un periodo superiore a 6 mesi, procede la Giunta comunale con proprio provvedimento.
4. Per concessioni continuative il concessionario garantirà altresì un deposito cauzionale commisurato alla durata contrattuale, stabilito dalla Giunta comunale.
5. Il canone di concessione comprensivo delle spese per le utenze e pulizia dei locali, è determinato dalla Giunta comunale.
6. Il canone di concessione è assolto in via anticipata rispetto al rilascio del provvedimento autorizzativo.
7. In nessun caso è possibile dar luogo ad una sub-concessione degli spazi pena l'immediata decadenza dalla concessione.
8. I locali devono essere utilizzati esclusivamente per l'utilizzo a cui sono adibiti pena l'immediata decadenza della concessione.

ART.7 – NORME DI COMPORTAMENTO

1. Le attività ammesse non devono produrre rumore o comportamenti tali da molestare le sale adiacenti e gli abitanti della zona in cui sono situate le sale medesime e devono essere svolte negli orari autorizzati.
2. E' vietato fumare.
3. E' vietata qualsiasi attività a scopo commerciale o imprenditoriale dalla quale possa derivare profitto o qualsiasi utilità a favore del concessionario.
4. E' vietata qualsiasi attività resa a titolo oneroso o comunque in qualsiasi forma retribuita dagli utenti anche sotto forma di mera liberalità.
5. E' vietata l'installazione e qualsiasi manomissione delle parti strutturali e delle attrezzature date in uso, ivi compresa l'affissione di manifesti e qualsiasi forma di adesivo.
6. Il richiedente sarà ritenuto responsabile di eventuali danni causati dagli utenti volontariamente, per negligenza o incuria con conseguente obbligo di risarcimento dei danni all'Ente.
7. Durante lo svolgimento di tutte le attività, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di disporre controlli e accertamenti a mezzo del proprio personale.

ART. 8 – ALTRI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. I concessionari si impegnano a mantenere i locali assegnati e le vie di accesso agli stessi nella condizione originaria, nonché a non effettuare interventi di alcun genere senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale.
2. Nei mesi invernali sarà cura dei concessionari l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento secondo le modalità impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.
3. I concessionari si impegnano a rispettare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza, come impartite dal Responsabile di servizio competente.

ART. 9 – ARREDO DEI LOCALI

1. Ad eccezione dei locali adibiti ad ambulatori comunali, i locali sono concessi privi di arredi.
2. È facoltà dei concessionari arredare gli spazi concessi purchè non vengano apportate modifiche alla struttura dei locali ed agli impianti e che gli stessi arredi non siano d'intralcio ad altri concessionari nel caso in cui la concessione degli spazi sia ad uso non esclusivo.
3. Il Comune non è in alcun modo responsabile di eventuali danni agli arredi installati dai concessionari.
4. Alla scadenza della concessione gli arredi dovranno essere rimossi e i locali devono essere riconsegnati nelle medesime condizioni in cui sono stati consegnati (ivi compresa eventuale tinteggiatura dei locali e piccole riparazioni).

ART. 10 – REVOCA DELLA CONCESSIONE


1. Può essere disposta la revoca della concessione dell'utilizzo con apposita ordinanza del Sindaco, per motivi di sicurezza, ordine pubblico, tutela della salute e dell'igiene.
2. Può essere disposta la revoca della concessione con apposito provvedimento del Responsabile di servizio per inosservanza alle norme regolamentari e di contratto.
3. Può essere altresì disposta la revoca della concessione da parte della Giunta comunale per motivi di pubblica utilità.
4. L'avvio del procedimento di revoca, opportunamente motivato, verrà comunicato preventivamente al concessionario.
5. Le somme versate dal richiedente non verranno rimborsate in caso di revoca della concessione.

ART.9 – RISERVA PER UTILIZZO DEI LOCALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE


1. L'Amministrazione Comunale si riserva, a suo inscindibile giudizio e previo avviso da comunicarsi ai titolari di concessioni d'uso, l'uso riservato dei locali per il periodo necessario allo svolgimento di consultazione elettorali e per l'espletamento di attività di qualsiasi genere di propria iniziativa. Sospensioni temporanee o modificazioni di orario potranno altresì essere attuate per motivi tecnici avuto particolare riguardo alla manutenzione di impianti e strutture.

ART.8 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sull'albo pretorio on-line, nonché sul sito internet del Comune di Bonate Sopra nella sezione Amministrazione Trasparente.
2. Il presente regolamento entrerà in vigore a seguito dell'esecutività dell'atto di approvazione dello stesso.
3. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento saranno apportate dal Consiglio Comunale.



CENTRO SERVIZI
ADELAIDE RONCALLI
Pianta Piano Terra



CENTRO SERVIZI
ADELAIDE RONCALLI
Pianta Piano Primo